

S T A T U T O

del Gruppo Iseo Immagine

Articolo 1

È costituita, in Iseo, l'Associazione denominata "Gruppo Iseo Immagine" (da qui in avanti definito brevemente "Gruppo").

Articolo 2

Il Gruppo, persegue queste finalità:

- DIFFONDERE presso un pubblico il più ampio possibile e, soprattutto tra i giovani, la pratica della fotografia.
- RACCOGLIERE gli amatori-dilettanti in una sede adeguata, in un'atmosfera di amicizia e di collaborazione, per offrire loro la possibilità di confronto costruttivo e l'opportunità di evolversi tecnicamente tramite i suggerimenti dei soci e le serate di tecnica fotografica.
- ALLESTIRE periodicamente mostre e concorsi interni. Organizzare serate di proiezione di audiovisivi.
- PROMUOVERE, attraverso ricerche fotografiche, indagini sull'ambiente, sul patrimonio naturale, architettonico urbanistico ed artistico, un processo di informazione e di acculturazione pubblica che stimoli prese di coscienza, metta a fuoco situazioni e consenta di rilevare dati riguardanti la nostra zona.
- CURARE i rapporti con associazioni, enti o privati, che perseguono analoghi scopi, per lo scambio di informazioni, produzioni e lavori.

Tutte le attività del Gruppo dovranno essere effettuate secondo le norme nazionali, regionali e locali che regolano le Associazioni senza scopo di lucro.

Il Gruppo ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Il Gruppo potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge, costituendo al suo interno altre strutture associative.

Articolo 3

Il Gruppo non si attribuisce nessuna etichetta politico-partitica ed intende conservare a sé piena autonomia libertà di giudizio e di espressione.

Articolo 4

Sono organi del Gruppo:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Articolo 5

Il Gruppo è costituito da soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci. Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari e sostenitori che risultano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al

voto; in tal caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni da tale richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo (che rimane in carica per tre anni);
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'art.15.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo è composto di norma da 5 (cinque) membri; i membri possono essere ridotti a 3 (tre) se, al momento delle elezioni, il numero dei soci iscritti risulta inferiore a 10 (dieci).

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione utile, con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino al successivo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento del Gruppo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario del Gruppo;
- incaricare persone idonee (soci o non) della tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché della conservazione della documentazione relativa, e di provvedere alla registrazione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente del Gruppo;
- incaricare persone idonee (soci o non) di predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare di nominare soci onorari (Personalità, Enti o Società);
- deliberare la decadenza da socio.

Articolo 7

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha l'amministrazione ordinaria del Gruppo.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, le funzioni del Presidente del Gruppo sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 8

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

Articolo 9

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 10

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voto. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 11

Nel richiedere l'ammissione l'aspirante socio dichiarerà di aver preso visione e di accettare senza riserve lo statuto del Gruppo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni;
- per non avere effettuato il versamento della quota associativa e degli eventuali altri contributi deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- per morte o invalidità totale;
- per indegnità; mancato rispetto dello Statuto; per azioni o comportamenti contrari allo spirito del Gruppo o comunque lesivi del nome del Gruppo e dei suoi soci.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo che fa cessare l'appartenenza all'Associazione, può essere proposto ricorso all'Assemblea, la quale decide in via definitiva.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e volontario, salvo eventuali rimborsi spese nei limiti e nella quantità fissate dalla legge e, in mancanza, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere i compiti istituzionali e di recedere dall'appartenenza al Gruppo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, di pagare le quote sociali ed i contributi, nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Essa è annuale, non è frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono votare in occasione delle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività riservate ai soci del Gruppo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Articolo 14

Il Gruppo trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi sociali da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- contributi da parte di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dall'Associazione;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici in attuazione degli scopi sociali.

Il Gruppo, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

Articolo 15

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati che hanno diritto al voto, ai sensi dell'articolo 5.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli iscritti per l'anno in corso, in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'assemblea.

Articolo 16

Il Gruppo può essere sciolto per decisione unanime dell'Assemblea; esso viene sciolto automaticamente qualora il numero degli iscritti risulti inferiore al numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del Gruppo, le strutture, le attrezzature, i testi, le pubblicazioni e gli eventuali fondi economici posseduti diverranno di proprietà della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Iseo.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionale e regionali in materia.